

**REGOLAMENTO PER I SERVIZI ARMATI DEL CORPO
DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ASSOCIATO DEL MEDIO FRIULI**

Capo I – Generalità, numero e tipo di armi

- Art. 1 -

- Campo di applicazione -

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 04 marzo 1987, n.145, le dotazioni delle armi ed i servizi in armi degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della legge 07 marzo 1986, n.65, e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

- Art.2 -

- Numero delle armi in dotazione -

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale equivale al numero delle unità dell'organico, per le quali sia previsto il possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato del 5% o almeno di un'arma come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco del comune referente ed è comunicato al Prefetto.

- Art.3 -

- Tipo delle armi in dotazione -

Le armi da fuoco per la dotazione del Corpo di Polizia Municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art.7 della legge 18 aprile 1975, n.110, e successive modificazioni ed integrazioni, al momento reperibili sul mercato, possono essere scelte tra pistole semiautomatiche e/o pistole a rotazione.

Per i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, potrà essere prevista la dotazione della sciabola.

Per i servizi di polizia rurale e zoofila, potrà essere prevista la dotazione dell'arma lunga comune da sparo.

E' facoltà del Sindaco del comune referente, su richiesta del Comandante del Corpo, consentire per particolari esigenze, la dotazione di armi con caratteristiche diverse, sempre iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art.7 della legge 18 aprile 1975, n.110, e successive modificazioni ed integrazioni, al momento reperibili sul mercato.

Capo II – Modalità e casi di porto dell'arma

- Art. 4 -

- Modalità di porto dell'arma -

Il personale che espleta servizio d'istituto armato, indossa l'uniforme e porta l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. L'arma, di tipo semiautomatico, è portata con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e la sicura non inserita.

Il personale s'intende impiegato in attività d'istituto allorché non sia staccato in servizi estranei per periodi superiori a 30 giorni consecutivi disposto con apposito ordine di servizio.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della L. 7 marzo 1986, n. 65, il personale venga autorizzato a svolgere il servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui sia autorizzato a portare l'arma anche al di fuori del servizio, questa è portata con le modalità di cui al primo comma ed in modo non visibile.

Il Comandante del Corpo, gli ufficiali ed i sottufficiali di Polizia Municipale, per i quali il porto dell'arma prescinde dalla tipologia dei servizi svolti, possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme. Analogo provvedimento può essere adottato dal Comandante anche nei confronti del personale dipendente in occasione di servizi particolari.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione, né possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

- Art. 5 -
- Servizi svolti con armi -

Nell'ambito del territorio di competenza, tutti i servizi di vigilanza ed i servizi di Polizia Stradale, nonché per i servizi di ordine pubblico e di protezione della casa comunale e dell'armeria, devono essere prestati dagli appartenenti al Corpo, muniti di qualità di agente di P.S., con armi, salvo diversa disposizione del Comando.

- Art. 6 -
- Assegnazione dell'arma -

L'arma con due caricatori e relative munizioni è assegnata in via continuativa in relazione ai servizi di cui all'articolo precedente. E' prevista anche l'assegnazione temporanea dell'arma in dotazione al Comando.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 15 comma 2, consente all'assegnatario il porto della stessa anche fuori dell'orario di servizio, limitatamente al territorio riconosciuto dal decreto di Pubblica Sicurezza, solo durante il turno di reperibilità.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco, o dal Dirigente del Servizio, per un periodo di cinque anni ed è soggetto a revisione annuale da parte del Sindaco. Tale provvedimento è comunicato al Prefetto di Udine.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino personale di identificazione dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre con sé.

Gli addetti ai servizi interni sono esonerati dall'obbligo del porto dell'arma solo durante l'espletamento di funzioni amministrative attribuite in via continuativa od anche a tempo determinato.

- Art. 7 -
Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Gli addetti alla Polizia Municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

- Art. 8 -
Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio di competenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9, agli addetti alla polizia municipale a cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della stessa nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento.

- Art. 9 -
Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale di competenza, per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e Servizi di Polizia in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di norma, senza armi. Il Sindaco del comune nel cui territorio esterno il servizio deve essere

svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della legge 7 marzo 1986, n.65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma.

Il Sindaco comunica al Prefetto di Udine ed a quello competente per il luogo in cui il servizio sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestare e la durata presumibile della missione.

I servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, vengono effettuati con le modalità dei commi precedenti.

- Art. 10 -

Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale in seguito a flagranza di reato

Il porto dell'arma è consentito fuori dal territorio di competenza nei casi di flagranza di reato, allorché la consumazione dello stesso abbia avuto inizio nell'ambito territoriale di appartenenza.

Capo III – Tenuta e custodia delle armi

- Art. 11 -

Consegnatario delle armi e delle munizioni

Il consegnatario delle armi e delle munizioni della Polizia Municipale, nei casi e per gli effetti di cui al presente regolamento, è individuato nella persona del Comandante del Corpo, ed in sua assenza in quella del Vice Comandante.

Il Sindaco del comune capofila provvede alla nomina con atto formale e lo stesso può individuare anche persone diverse di cui al precedente comma, a fronte di particolari necessità organizzative del Corpo.

- Art. 12 -

Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma ed il relativo munizionamento sono prelevati presso il consegnatario o subconsegnatario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art.6 del presente regolamento, nel registro di cui al successivo art. 15 comma 4.

L'arma deve essere immediatamente restituita al consegnatario o sub-consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione, o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, quando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di lavoro e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto.

Nel caso di assegnazione dell'arma in via non continuativa per l'espletamento di servizi ai quali il personale è destinato in modo saltuario, la stessa è assegnata, con ordine di servizio, con la forma e le modalità previste dal successivo art. 13 e verrà annotata come previsto al presente articolo ai sensi dell'art. 15 comma 5. Nell'ordine di servizio, nominale, dovrà essere specificato il tipo d'intervento, la zona o il Comune interessato, il numero di matricola dell'arma, il numero di munizioni affidate nonché il richiamo al presente regolamento sulle prescrizioni relative al maneggio ed uso delle armi.

L'arma ed il munizionamento eventualmente non assegnati in via continuativa per i compiti d'istituto, sono prelevati all'inizio del servizio e devono essere versati al consegnatario o subconsegnatario al termine del servizio stesso.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in un locale isolato da quello di custodia e comunque mai nel luogo in cui le armi vengono custodite.

- Art. 13 -
Doveri dell'assegnatario

L'addetto di Polizia Municipale a cui è assegnata l'arma, deve:

1. verificare, al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui questa e le munizioni sono assegnate;
2. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
3. segnalare immediatamente al consegnatario delle armi e delle munizioni, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
4. mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Comando;
5. applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza per il maneggio dell'arma, in modo da non costituire in nessun caso pericolo per l'incolumità propria od altrui;
6. l'arma deve essere versata scarica e priva di fondina;
7. in caso di sottrazione o smarrimento dell'arma, inoltrare immediata denuncia al più vicino Commissariato di P.S. o Stazione dei Carabinieri, e dare immediata notizia al Comandante;
8. in caso di sottrazione o smarrimento delle munizioni o del caricatore, dare immediata notizia al Comandante.

A tal fine, dovrà in particolare:

- a. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che tra colleghi;
- b. evitare di tenere armi cariche negli uffici e nei servizi esterni, tranne che durante particolari servizi ovvero in situazioni di pericolo specifico e prevedibile, avendo presente che l'arma è scarica allorché -a doppio controllo senza caricatore inserito- risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio;
- c. per l'arma conservata presso la propria abitazione, la stessa deve essere riposta in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
- d. evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli sia privati che di servizio, anche se chiusi a chiave;
- e. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- f. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

- Art. 14 -
Istituzione e caratteristiche dell'armeria della Polizia Municipale

In apposito locale è istituita l'armeria del Corpo, in cui sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento. In relazione all'articolazione territoriale della struttura del Servizio di Polizia Municipale ed al numero degli addetti, possono essere istituite una o più armerie sussidiarie.

L'istituzione, la soppressione o la trasformazione delle stesse, sono effettuate con provvedimento del Sindaco del comune referente e sono comunicate al Prefetto.

Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo di caricamento e scaricamento delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

- Art. 15 -
Funzionamento dell'armeria

Le armi ed il relativo munizionamento in dotazione alla Polizia Municipale non assegnate in via continuativa sono custodite in cassaforte blindata, sotto l'osservanza delle disposizioni compatibili sulla tenuta e custodia delle armi di cui al capo III del D.M. 4 marzo 1987, n.145.

Le armi ed il relativo munizionamento affidato in via continuativa agli addetti di Polizia Municipale devono essere depositate in apposito armadio corazzato, messo a disposizione dal Comando, nei compartimenti blindati interni allo stesso, muniti di chiusura di sicurezza **al termine del servizio**. Una copia della chiave di sicurezza è affidata all'addetto della Polizia Municipale, mentre una copia viene custodita nella cassaforte del Comando all'interno di una cassetta metallica munita di chiusura.

L'armeria è dotata di un registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.

I movimenti giornalieri di prelevamento e versamento delle armi e munizioni non assegnate in via continuativa, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante del corpo.

- Art. 16 -

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

L'accesso all'armeria è consentito esclusivamente al Sindaco o assessore delegato del comune referente, al Comandante o persone individuate ai sensi del precedente art. 11.

L'accesso è altresì autorizzato al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario o del Comandante.

- Art. 17 -

Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Corpo devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite, se integre, verranno usate nei tiri di addestramento.

Le munizioni in deposito presso l'armeria del Corpo di Polizia Municipale sono sostituite ogni sette anni. Le stesse verranno usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

- Art. 18 -

Controlli e sorveglianza

Il Comandante o il consegnatario dell'armeria può effettuare controlli, senza preavviso, alle armi depositate dagli addetti negli appositi spazi blindati assegnati all'interno dell'armadio corazzato di cui al precedente articolo 15. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

La sorveglianza ai locali dove è situato l'armadio corazzato dovrà essere garantita da idoneo sistema di allarme, collegato con un istituto di vigilanza ed al telefono cellulare del Comandante e/o di altra persona dallo stesso individuata.

- Art. 19 -

- Doveri del consegnatario di armeria -

Il consegnatario delle armi di cui all'art.11, cura con massima diligenza, in relazione a quanto previsto dal D.M. 04 marzo 1987, n. 145:

1. la custodia e la conservazione delle armi in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, dei registri di carico e scarico delle armi e delle munizioni e della documentazione relativa;
2. che le munizioni siano conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche;
3. l'effettuazione dei controlli periodici;

Le armi sono conservate prive di fondina separatamente dalle munizioni.

Le chiavi degli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario delle armi e delle munizioni.

Copia di riserva delle chiavi del contenitore metallico è conservata, a cura del Comandante del Corpo, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario e dal sub-consegnatario delle armi e delle munizioni, in cassaforte o armadio corazzato.

Il consegnatario cura, inoltre, i seguenti adempimenti burocratici:

1. predisposizione del provvedimento del Sindaco del comune referente per la fissazione del numero delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto;
2. istruzione e predisposizione del provvedimento del Sindaco del comune referente per l'assegnazione delle armi in via continuativa, la revisione annuale, la comunicazione al Prefetto, l'annotazione sulla tessera personale di riconoscimento ed il rilascio di copia del provvedimento di assegnazione ai singoli assegnatari;
3. predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni del Sindaco del comune referente al Prefetto per i servizi fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto;
4. predisposizione dei provvedimenti per l'esecuzione di corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno.

Capo IV - Addestramento

- Art. 20 -
- Addestramento -

Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco del comune referente provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., al tiro a segno nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286.

E' facoltà del Sindaco del comune referente, su proposta del Comandante, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Corpo di Polizia Municipale o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Udine.

E' facoltà degli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa, al di fuori dei programmati addestramenti di cui all'art.13 punto 4) del presente Regolamento, in tal caso a proprie spese.

Art. 21 -
Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro

Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 20 si trovi fuori del territorio di competenza, gli addetti alla Polizia Municipale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal consegnatario di cui al precedente art. 11 almeno sette giorni prima, può richiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

Capo V – Disposizioni finali

- Art. 22 -
- Norme integrative -

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n. 65, del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni e del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 23 -
- Disposizioni finali -

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività in seguito all'approvazione da parte degli organi preposti ed è comunicato al Prefetto di Udine, ai sensi dell'art.2, del D.M. 04 marzo 1987, n. 145.

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.89 DEL
26.09.2003**